TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0430**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi

https://www.techeudine.it/fondo-joppi

https://www.sbhu.it/

430

M.sso 550

Regola per le Terziarie di S. Domenico dette le Poverelle in Udine proposta dall' Arciv.o Gian Gir.o Gradenigo.

REGOLA
E
COSTITUZIONI

*Per le Terziarie dell'Ordine della Peniten-
za di S. Domenico del V. Monistero di S.
Catterina da Siena della Città d'Udine, [illegible]
e religiosamente le Povertà proposte alle me-
sime da S. Eccellenza Reverendissima
Monsig. GIAN GIROLAMO GRADENIGO*

ARCIVESCOVO

D'UDINE

REGOLA
E
COSTITUZIONI

Per le Terziarie dell'Ordine della Penitenza di S. Domenico del Vd. Monistero di S. Catterina da Siena della Città d'Udine, dette volgarmente le Poverelle proposte alle medesime da S. Eccellenza Reverendissima Monsig.r **GIAN. GIROLAMO GRADENIGO**

ARCIVESCOVO

D' UDINE &c.

AVVISO
A CHI
LEGGE

Nella Traduzione della Regola vi si sono ommesse varie cose: alcune perchè appartenenti ai Terziarj, e non alle Terziarie: altre perchè proprie delle Terziarie soggette à Regolari: ed alcuni altre perchè non conformi alla presente Disciplina delle nostre Poverelle.

Il zelo Pastorale di Monsig.r Ill.mo, e Rev.mo Daniello Delfino Patriarca d'Aquileia, inteso mai sempre alla riforma della propria Diocese singolarmente applicossi al regolamento di varij Conservatorij, a niuna delle Religioni approvate aggregati. Uno fù questi delle Poverelle di S. Catterina da Siena d' Udene, in cui giudicò spediente d' introdure tal tenore di vita, che alla condizione, e forze di quelle, che l' habitavano fosse meno gravoso, ed al loro spirituale vantaggio più accomodato. A tal fine volle, che fatta fusse scelta d'una di quelle Regole, che dall' Apostolica Sede meritaronsi l'approvazione ad oggetto, che professandola venissero le mentovate Poverelle ad esser membra d'una qualche Religione, ed a parteciparne in conseguenza li Privilegi. Fù dal Prelato commesso tal carico al P. F. Giambattista Contarini Domenicano Osservante, che prescelte fra le molte Regole le Costituzioni delle Terziarie di S. Domenico: le trasse fedelmente dalla Bolla di Papa Innocenzo VII, che con Apostolica autorità le confermò. La Bolla comincia Sedis Apostolice fù segnata à dì 26. di Giugno del 1405, e vien riportata nel secondo Tomo del Bollario Domenicano stampato ultimamente in Roma dal P. Maestro Fr. Antonino Bremond. Alle sudette brevi Costituzioni contenute nella citata Bolla di Papa Innocenzo aggiunse per chiarezza maggiore lo stesso Padre altre ordinazioni, o sieno altre dichiarazioni prese dalla Regola di S. Domenico, come

me rilevare agevolmente potrassi da chiunque farne volesse minuto confronto.

Supposto l'Abito Domenicano, che tutte le Bolle Pontefice, e Decreti della Sacra Congregazione suppongono, e dichiarano consister specialmente nello Scapulare, come può vedersi nel Trattato delle Terziarie di S. Domenico del P. F. Simone Candellini stampato in Venezia nel 1646, supposto il voto semplice di Castità richiesto espressamente dalla Bolla di Leone X, che pocco poi riferiremo, e da altri Decreti; supposta per fine la Professione dell'altre infrascritte Constituzioni, le Poverelle di detto Conservatorio tosto s'intendono aggregate in qualità di Terziarie alla Religione Domenicana, come vere membra della medesima, partecipano per consequenza de privilegij, indulgenze, ed altri favori spirituali di detto Ordine, e di quelli eziandio di tutte le Religioni, colle quali la Domenicana gode communicazione. Che tosto sieno membra della Religione Domenicana apparisce, dalle parole della Bolla: Exponi nobis fecisti di Giulio II. data l'año 1510, che sono le seguenti: Sorores tertij Ordinis B. Dominici collegiater viventes . . . tanquam dicte Religionis membra gaudeant omnibus privilegijs activè, et passivè, quibus Fratres Ordinis gaudent. La partecipazione de privilegij spirituali della Religione Domenicana fu alle Terziarie

concessa da Sisto IV nella Bolla: *Sacri Predicatorum Ordinis S. Dominici eisdem privilegijs, et immunitatibus, gratijs favoribus, concessionibus, facultatibus, et indultis spiritualibus, et temporalibus predicti Fratrum Predicatorum Ordinis, et illius Professoribus per Predecessores nostros, et nos hactenus concessis, et imposterum concedendis . . . liberè, et licitè uti possint, et debeant in omnibus, et per omnia.* Che inoltre partecipino le Terziarie sudette dell' Indulgenze, ed altri spirituali favori delle Religioni, che colla Domenicana comunicano espressamente si hà dalla Bolla di Leone X: *cum inter ceteros*, dell' anno 1513. Eccone le precise parole: *Omnes, et singulas gratias, concessiones, Indulgentias, peccatorum remissiones, prerogativas, favores, immunitates, exemptiones, facultates, privilegia, indulta, tam spiritualia, quam temporalia, qualiacumque illa sint, que Minorum, Heremitarum S. Augustini, Carmelitarum, Servorum, Minimorum Ordinibus, et illorum Ecclesijs, Oratorijs, Domibus . . . . Fratribus, et Sororibus Monialibus, et Conversis, Oblatisque, ac utriusque sexus Tertij habitus nuncupatis, a Predecessoribus nostris Romanis Pontificibus, aut a nobis, nostrisque Successoribus, aut alijs auctoritatem habentibus coniunctim, vel divisim, in genere, vel specie concessa sunt, aut in posterum concedentur, illa omnia, et singula, ac si nominatim exprimerentur, Ordinis Predicatorum . . . ac utri-*

usque

usque sexus personis de Apostolicæ auctoritatis plenitudine communicamus, deque novo concedimus, et suffragari volumus, ac si eisdem nominatim directè, et expresse concessa fuissent aut in posterum concederentur. Per fine lo stesso Leone X espressè la necessità di provar l' habito, e del voto semplice di castatà per godere di tali privilegij, dicendo: Collegialiter autem viventes, ac Mulieres virginalem, seu celibem, aut castam vidualem expresso voto, et sub dicto habitu vitam ducentes, privilegijs, quibus Fratres Ordinis, cuius tertiæ regulæ habitum gestant, gaudere debeant. Tutte le sopracitate Bolle, ed altre a questo punto spettanti, vengono riferite, ed esaminate dal sopramentovato Padre Candellini nel citato Trattato delle Terziarie di S. Domenico, cui per brevità si rimettiamo

COSTITUZIONI

approvate, e proposte alle Povere d'

Udine.

da S. Ecc.^{za} Reverendis.^{ma}

MONSIG. GIAN. GIROLAMO GRADENIGO

Arcivescovo di quella Metropolitana.

Capo Primo.

Dell'accettar alla Religione.

I. Non si ricevano senon Persone in età di poter portare il peso della Religione, di legittimo Matrimonio procreate, di buon costume, e sane di corpo.

II. Si prendano sopra di ciò esatte informazioni dalla Priora, e due altre a ciò deputate da tutto il Capitolo.

III. Per nome di Capitolo s'intendano sempre

 ~~dopo sei anni di Professione~~

tutte le Sorelle Professe; eccettuato il solo caso della Ballottazione per l'Elezion della Priora; in cui avranno voce solo quelle che hanno passati [illegible] anni dopo la Professione.

IV. Rilevando o poca salute, o imperfezione nei costumi, o altro impedimento, non s'accettino, o accettate che siano, si rimandino a Casa senz' umani rispetti, sempre però col consiglio del Direttore, ed intelligenza del Prelato.

V. Prese le necessarie informazioni si riferiscano al Capitolo, e gli si faccia vedere la Persona che dimanda l'Abito: indi ammessa alla Ballottazione, se riscuoterà almeno un voto più della metà, s'intenda accettata, e potrà esser tosto ricevuta in Convento per cominciarvi in Abito secolare mezo anno d'Educanda, mezo di Prova.

VI. Passato quell'anno si farà una seconda Ballottazione nel modo della prima, e restando accettata le si darà l'Abito colle formalità consuete; e principierà dal punto della Vestizione l'anno del Noviziato, il quale finito si farà nel modo suddetto la terza Ballottazione; e riuscendo sarà ammessa alla Professione.

VII. E l'anno di Pruova, e quello del Noviziato potranno prolungarsi ad altri sei mesi, quando vi fosse qualche dubbio sulla sanità, o sui costumi.

VIII. Non si ammetta alla Professione veruna, che non abbia compiti almeno sedeci anni d'età.

IX. Nella Professione dovranno fare il voto solo semplice di Castità.

X. Fatta ch'abbiano Professione, non potranno

ritornarsene al secolo, ma solo passare a qualche Monistero Claustrale, in cui si professano i tre Voti solenni.

Capo Secondo.

Dell'Abito.

I. Vestiranno Abito tutto bianco di lana, o mezzalana, come di presente; usando almeno nelle Funzioni, in Coro, in Parlatorio Abito intero, il quale cingeranno con cintura di pelle, portando al fianco un Rosario, o terzetto d'esso Rosario di puro osso, o legno, con crocetta o medaglia al piè d'ottone.

II. Useranno Camicie di canapa, o lino, lunghe a mezza gamba; colle quali dovranno sempre dormire; stando cinte sempre al di sopra col

cingolo

cingolo di S. Tomaso d'Aquino.

III. Sotto l'Abito useranno Abiti raddoppiati, come pure pelliccie secondo il bisogno di ciascuna.

IV. Sopra la Tonaca porteranno lo Scapolare bianco parimente di lana, lungo avanti, e dietro quasi alla misura dell'Abito.

V. Proseguiranno quanto al capo ad usare le bende, golette, e velo negro, come di presente.

VI. Porteranno anche la Cappa nera; la quale useranno nella Comunione, e nelle Funzioni pubbliche di Vestizioni, Professioni, e simili, ed in Coro ne' giorni di Festa, solamente dal giorno de Morti sino a Sabato Santo.

VII. Tutti gli Abiti sebbene proprj si terranno in una stanza comune sotto la custodia della Vestiaria

stiaria, che avrà cura di farli mondare, e rattoppare.

VIII. Quelle cose, che senza pregiudizio, ed inconveniente possono essere comuni, dovranno confondersi insieme per essere dalla Vestiaria distribuite senza far distinzione, e senza che alcuna possa dolersi, o pretendere più questa cosa, che quella.

IX. A lavare, ed acconciare gli Abiti, e gli utensili sì del Refettorio, che della Sagrestia dovranno tutte dar mano secondo gli ordini della Superiora, con cui le Uffiziali dovranno intendersi.

Capo Terzo.

Del Letto, e Camere.

I. Il Letto di ciascheduna dovrà esser capace ad una sola Persona; e vi sarà, oltre il pagliariccio, materasso, capezzale, e cussino di lana, con lenzuoli

di canapa

canapa, o lino senza merli, e con coperte ordinarie conforme al vario bisogno.

II. Nella Cella, oltre il letto, vi sarà due cāreghe di paglia, o scagno; un inginocchiatojo, e tavolino di legno ordinario; due, o al più tre Imagini di Carta senza miniatura, e d'ordinaria misura.

III. Sulla porta non vi sia chiave particolare; nè si tenga in camera alcuna cosa con chiave serrata, àciò tutto sia esposto alle Superiore.

IV. Niuna però, fuori di caso di malattia, èntrar possa nella Cella dell'altra senza espressa licenza della Superiora la quale volendo tal volta visitar le Celle, vada ancor essa accompagnata da due delle più savie ed anziane.

Capo Quarto.

Modo di far la Professione.

Ad onore dell' onnipotente Iddio, Padre Fi=
gliuolo, e Spirito Santo, e della Beatissima Vergine
Maria, e di S. Domenico, io N. N. avanti a voi Priora
di questo Convento, fò Voto semplice di Castità, e fò
Professione di voler vivere sino alla morte secondo
la Regola, e Costituzioni del Terz' Ordine di S. Dome=
nico, stabilite da Superiori per questo Convento.

Capo Quinto.

Degli Esercizj Spirituali.

I. Faranno tutte ogn' anno un triduo di Eserci=
zj Spirituali nel modo e tempo che verrà dal Con=
fessore e Superiora prescritto.

II. Non lo faranno però tutte insieme, ma in
due volte la metà per volta; cogliendo l'occasione
che sieno tre giorni Festivi seguenti, v. g. le Pentecoste,

il Santi=

il Santissimo Natale. III

III. Farà inoltre ognuna un giorno di Ritiramento spirituale ogni Mese in una Festa a sua elezione.

Capo Sesto.

Dell'Officio del Coro.

I. Dovranno recitare ogni giorno nel Coro l'Officio della Beata Vergine secondo il Rito Domenicano; ne potrà la Superiora eschiudere alcuna, ne permettere, che vi manchi senza qualche giusta causa o d'infermità, o di lavoro, o d'altro impiego opportuno.

II. Il Mattutino e Laudi si recitaranno sempre sera; quanto all'ora dovrà variarsi secondo le stagioni, per modo tale che abbiano almeno sette ore di riposo nella State, e non più di nove ore nell'Inverno.

III. Il rima=

III. Il rimanente dell'Officio si compartirà frà il giorno ad uso delle Religiose Coriste, come si spiegherà nel Capo della Distribuzione del tempo.

Capo Settimo

Dell'Orazione mentale.

Ogni mattina dopo Prima si farà mez'ora d'Orazione mentale in Coro da tutte insieme: così pure la sera dopo Mattutino, eccettuati i giorni di lavoro.

Capo Ottavo.

Della Confessione, e Comunione.

I. La Confessione si farà regolarmente ogni otto giorni: e la Comunione tutte le Domeniche, ed altre Feste di Precetto, come pure ne' giorni de' Santi dell'Ordine di S. Domenico a fine d'acquistar l'Indulgenza

dulgenza Plenaria; avvertendo però, che se cades=
sero più Feste addietro, vi debba essere l'interpo=
lazione almeno d'un giorno senza Comunione.

II. Se tutte, o alcuna desiderassero per qualche
particolare bisogno, o divozione comunicarsi in
qualch'altro giorno, debbano in ciò dipendere
dall'arbitrio del Confessore.

III. Dovranno ricevere a' tempi proprj secon=
do l'arbitrio del Prelato il Confessore Straordinario,
cui tutte potranno esporre li proprj bisogni, e sa=
ranno tenute almeno di presentarsi.

IV. Avendo alcuna qualche particolar bisogno,
le sarà lecito ricercar al Prelato qualche Confes=
sore Straordinario; ma dovrà poi rimettersi al di
lui arbitrio quanto alla Persona che le verrà desti=
nata.

Capo Nono.

Del Silenzio.

I. Durerà il Silenzio dal segno della dormizione, che si darà la sera, sino alla mattina seguente doppo l'Orazione mentale: nella state sarà pure silenzio dal segno della dormizione del doppo pransò sino terminato il Vespero.

II. Nella Chiesa, e nel Coro sarà sempre Silenzio: nel Refettorio sino a tanto che dura il manziare; e nel Dormitorio frà le Religiose.

III. Dovrà pure ascoltarsi in Silenzio la mez'ora di Lezione, che si farà la mattina, ed il doppo pranzo nella stanza del Lavoro. ~~ed in Dormitorio~~

IV. Ne' predetti luoghi, e tempi non potrà parlarsi, senonsè per necessità, con brevi parole, e voce bassa.

Capo

Capo Decimo.

Dell' Esame della Coscienza.

I. Ogni sera dopo il segno della dormizione reci=terranno unitamente le Litanie della Beata Vergine; fi=nite le quali, e ricevuta la benedizione della Superio=ra, anderanno tutte o al Coro, o alla Chiesa a far l'Esa=me della Coscienza per lo spazio di mezzo quarto d' ora

II. Questo Esame basterà si faccia questa volta sola al giorno.

Capo Undecimo.

Del Cibo, e Digiuno.

I. Eccettuati gli infrascritti giorni di Digiuno, e le Domeniche d' Avvento e Quaresima, ed i mercoledì non festivi potranno usare cibi di Carne tutto l' anno: il che

far

far potranno anche il Venerdì, e Sabato, in cui cadrà la Natività di Nostro Signor Gesucristo.

II. Potranno valersi sempre di pane di formento, e di vino sempre adacquato.

III. Dell'Indulto: d'uova, e latticinj potranno valersi liberamente come gli altri Fedeli della Diocesi nei Digiuni di Precetto Ecclesiastico: così pure in quei di Costituzione.

IV. Quando non sia Digiuno, avranno sì la mattina, come la sera, oltre la minestra una pietanza di mezza libra di carne, o pesce, oppur due uova, con qualche pospasto di carne, o formaggio, o frutta.

V. Ne' giorni di Digiuno la mattina al pranso s'aggiungerà una seconda minestra, o d'erba cotta o cruda, o d'altra sorta: la sera poi una Colezione, come s'usa

comune:

comunemente ne' Digiuni; avvertendo la Superiora ne' tempi di freddo di dare qualche cosa di caldo, sebbene in poca quantità.

VI. Lezione tutta la Tavola di Libri spirituali, o Vite de Santi leggeranno tutte per ordine una per settimana quelle che sono capaci.

VII. Oltre i Digiuni di Precetto Ecclesiastico dovranno digiunare tutti li Venerdì dell'anno (quello eccettuato, in cui cadrà la Natività di Nostro Signor Gesucristo); il Lunedì, e Martedì dopo la Domenica di Quinquagesima; la Vigilia di S. Catterina da Siena, e di S. Domenico; e della prima Domenica d'Avvento sino al giorno di Natale exlusive, eccettuate le Domeniche.

Capo Duodecimo.

Della Ricreazione.

I. Ogni giorno dopo pranzo vi sarà un' ora di Ricreazione: e ne' Giorni di Festa anche la sera dopo Cena: ne' giorni poi di lavoro dopo cena ve ne sarà un' ora comoda: e neppur questa dopo la Colezione ne' giorni di Digiuno, quand' anche fosse Festa.

II. Sul principio della Ricreazione per un quarto d' ora si dimanderà conto or all' una, or all' altra di ciò che s' è notato nella Lezione di Tavola; o si racconteranno qualche esempio, o miracolo de' Santi: nel rimanente del tempo suddetto potrà discorersi di cose indifferenti per sollievo; minima offesa della carità, o della modestia.

III. A niuna sarà lecito di mancare dalla Ricreazione senza legittima causa notificata alla Superiora.

Capo Terzodecimo.

Della Clausura.

I. Sebbene non siavi rigorosa Clausura, dovranno tuttavia rigorosamente osservarla, cosicchè niuna, nè sola, nè accompagnata uscir possa fuori di quei casi, ne' quali ciò lecito sarebbe alle Monache claustrali.

II. Precisi gli necessarj Operaj, non s'introducano Uomini entro il Convento: anzi nessure con tanta facilità s'ammettano Donne; avendo però riguardo a Dame, a Signore Civili, ed alle Parenti.

III. Dovendo entrare il Medico, Chirurgo, o altra necessaria somigliante Persona; la Portinja ne darà avviso alla Superiora; la quale unita ad una delle più Anziane dovrà calare a riceverlo ed accompagnarlo ove occorrerà, e ricondurlo fuora.

IV. Per supplire alle facende più laboriose potranno tenere in Convento alcune Serve secolari, più, o meno, secondo la possibilità, ed il bisogno; avvertendo di sciegliervle d'onesto costume; non maritate ne' vedove; e non le lascieranno uscir dal Convento.

Capo Quartodecimo
Del Capitolo delle Colpe.

I. Tutte le Sorelle diranno le sue colpe alla Superiora in Capitolo una volta al Mese [illegible].

II. Per maggior comodo si compartiranno in due Classi: una Clase dirà le colpe il primo Venerdì, e l'altra il secondo: e crescendo in numero, potranno dividersi anche in tre Classi di dieci o più Religiose per una: e questa tersa Classe dirà le colpe il terzo Venerdì

III. I primi

III. I primi due Venerdì dunque di ciascun Mese, e nel supposto caso anche il terzo, terminata l'Orazione mentale se sarà Festa, o la parte di Rosario se giorno di lavoro, solite farsi o recitarsi dopo Mattutino, si terrà il Capitolo delle Colpe: in cui la Superiora ascoltate le colpe delle Sorelle concernenti la trasgressione delle Regole, e Costituzioni (non mai quelle che riguardano la coscienza, ed aspettano alla Confessione Sacramentale) correggerà in comune, ed occorrendo eziandio in particolare li difetti, che fossero corsi, ed assegnerà a ciascuna la penitenza di qualche breve Orazione.

Per qualche notabile singolar difetto di qualche particolare potrà la Superiora prescrivere qualch' altra o pubblica, o privata mortificazione o penitenza.

IV. In questo Capitolo staranno le Religiose a sedere,

portandosi

portandosi una alla volta a piedi della Priora ad accusarsi.

Capo Quintodecimo

Della Disciplina.

Una volta al mese, o al più ogni quindici giorni, in Venerdì nel tempo che la sera si recitano insieme le Litanie della Beata Vergine si farà da tutte quelle, che per legittimo motivo non fossero dalla Superiora dispensate, la Disciplina; non però con alcuno stromento, che possa cavar sangue, ma con sole funicelle aggruppate.

Capo Sestodecimo.

Dei Suffragi per le Defonte.

1. Ogn'anno tutte in particolare recitar dovranno cinquanta Pater noster col Requiem æternam in

fine

fine di ciaschedun per le Consorelle Defunte.

II. Mancata poi di vita che sia una loro Consorella, reciteranno tutte in particolare per quella cento Pater noster col Requiem in fine d'ognuno; e ciò nello spazio d'otto giorni.

Capo Decimosettimo.

Dell'Elezione della Priora, e suo Uffizio.

I. Alla Superiora si darà il nome di Priora: e verrà eletta di due anni in due anni da tutto il Capitolo; dal quale nessuna di quelle, che hanno passati sei anni dopo la Professione, potrà esser esclusa, se pur ella non rinunciasse il suo voto spontaneamente.

II. Niuna potrà esser eletta Priora se non avrà finiti almeno dodeci anni dopo la Professione: mà

potrà

potrà colla licenza del Prelato esser dopo di due anni confermata dal Capitolo.

III. Computate le Religiose del Capitolo che balloteranno, quella, nella di cui persona concorreranno almeno due voti più della metà, s'intenderà eletta Priora.

IV. L'Elezione si farà nel modo seguente; cioè. Stabilito col consenso del Prelato il giorno della Elezione dovrà per la mattina seguente la Vicaria il giorno antecedente finito il pranzo intimare l'Elezione: ed allora solamente potranno le Religiose di Capitolo cominciar a trattare, e discorrere sulla Persona da eleggere colla mira al solo bene spirituale e temporale del Convento, senza passione ed umano riguardo; procurando d'accordarsi almeno in numero

di due

di due sopra la metà.

La mattina seguente faranno ~~la Ballottazione~~ la Comunione, e s'anticiperà la recita dell'Officio; finito il quale, prima d'andar al pranzo si farà la Ballottazione; in cui riscuotendo alcuna due voti oltre la metà s'intenderà eletta: e si participerà tal Elezione al Prelato, cui s'aspetta di confermarla: e ricevuta la conferma, comincierà a riconoscersi per Priora; e principieranno i due anni del suo Governo.

V. Eletta, e confermata che sarà la Priora, stabilirà una Vicaria a suo piacimento, che durerà tutto il tempo del suo Governo; procurando però d'eleggere per tale Uffizio una Religiosa costumata, e prudente, ed accetta comunemente alle altre Religiose.

VI. Precise le spese minute e cotidiane, non potrà

la Priora

la Priora concluder da se sola verun negozio, ne fare alcuna provisione senza il Consiglio delle Discrete.

Questo Consiglio delle Discrete sarà formato dalla Priora, Vicaria, e quattro altre Anziane di Professione. Crescendo però il numero delle Religiose sino a ventiquattro, le Discrete oltre le due Superiore saranno cinque, cioè in tutte saranno sette; conforme poi sarà il numero delle Religiose.

VII. Quando però si tratteranno affari di maggior rilevanza, come accettare, o licenziare quelle che dimandano l'Abito, o la Professione; pigliar soldo a livello, o darlo; acquistare, o alienare Beni stabili, o mobili di prezzo, ec., dovrà la Priora convocare tutto il Capitolo.

VIII. Quando sì nel Consiglio, che nel Capitolo vi

sarà

sarà almen un voto più della metà, s'intenderà il proposto negozio conchiuso.

IX. La Priora sebben Superiora delle altre dee trà sestessa considerarsi eguale, e Madre di tutte: come eguale non dee accettar distinzione veruna nel vitto, o trattamento; anzi dee dare esempio di puntuale osservanza: come Madre dee trattare con amore e piacevolenza con tutte, senza usare parzialità con chi si sia; senza stare con sussiego, o procedere con rigidezza, acciò tutte abbiano secolei confidenza di vere Figlie.

X. Dee concorrer puntualmente al Coro, al Refettorio, ed alle altre comunità: dare il segno colla mano sul banco di principiarvi l'Officio, quando tutte, o la maggior parte delle Religiose sieno venute; e dare parimente il segno di partire dopo finito: così pure il segno

della

della benedizione della Tavola, e di levarsi.

Niuna potrà partire da detti luoghi senza dimandare, col mettersi il secondo ditto della destra alla bocca, la licensa alla Priora; la quale coll'abbassare il capo le farà segno di sì; ma potrà, quando dubiti, chiamare la Religiosa, e ricercarle la cagione per cui vuol partire.

Questo pure si farà dalla Vicaria in mancansa della Priora.

XI. In Cella della Priora entrar potranno tutte per parlare dei loro bisogni

XII. La Priora non potrà aver maneggio di soldo: ma però non potrà farsi minima spesa senza sua saputa: ansi sarà bene, che assista in persona colla Sindica alle Spese che si faranno, chiamando, se

occorre, qualch' altra ch' abbia pratica: così pure sarà la Priora presente alle riscossioni, che si faranno dalla Cassiera.

XIII. Ogni mese la Priora chiamerà le Discrete a Consiglio; in cui la Sindica leggerà tutte le spese che si sono fatte nel Mese antecedente, scritte in Libro a posta: e così la Cassiera leggerà tutte le riscossioni, e soldo, ch'è venutto, e da chi, e per qual cosa; il tutto scritto distintamente in altro Libro; tirando ambedue nei loro Libri la somma in fine del Mese.

XIV. Circa i Consigli delle Discrete dovrà tenersi secreto ciò che si tratterà, se è cosa, che meriti, e possa perturbare la pace. e così in tutte le Ballottazioni: mai non si dica, che la tale fù Ballottata per il tale Uffi:cio, e non passò; nè chi diede il voto contrario: sola:

mente

mente in caso di ballottar qualche Giovane per la Religione si dica se fu accettata, o nò.

XV. Ne giorni di Digiuno ordini la Priora, che le indisposte anticipino la cena, affinchè, essendo in istato, concorrer possano colle altre alle Litanie, Esame, e Disciplina.

XVI. Sapendo la Priora qualche difetto d'alcu=na Religiosa, la corregga la prima volta amorevol=mente a quattr'occhi; la seconda volta in presenza di una; e la terza in pubblico Capitolo, imponen=dole, se occorresse qualche salutare discreta penitenza.

XVII. La Priora visiti almeno ogni sei mesi im=provvisamente le Celle di tutte, a fine di levarvi o=gni superfluità: e vada di quando in quando anche per le Officine, Orto, e Convento, specialmente nelle

ore

ore di Silenzio, per vedere come si operi, e se vi sieno inosservanze: e quando non può da per se, mandi in sua vece la Vicaria; colla quale in questo, ed in tutto compartir dovrà il suo peso.

XVIII. Accorderà a tutta la Comunità ogni anno almeno quattro giorni di respiro e ricreazione; dispensandole dal lavoro comune, e dando loro alla mensa e fuori qualche onesta soddisfazione.

Capo Decimottavo.

Paragrafo Primo.

Della Vicaria, e suo Uffizio.

I. La Vicaria, essendo come la seconda Superiora del Convento, dee in ogni cosa, ed in ogni luogo avere il primo posto dopo la Priora; e dopo questa le altre secondo l'ordine della Professione, non dell'età.

II. Dee esser la prima a dir le sue colpe in Capitolo.

III. La Vicaria in mancanza della Priora, farà quanto è notato nel Capo Decimosettimo al Punto X.

IV. Quando la Priora sia impedita, può la Vicaria dare tutte le licenze: anzi sempre può dare certe piccole licenze, come di bere frà pasto, di mangiare qualche cosuccia, e d'altre bagatele; ma non dee poi estendersi ad altre licenze senza intendersene colla Priora.

V. Vedendo la Vicaria qualche difetto in qualche Religiosa, dee la prima volta correggerla ella stessa caritativamente: e se ciò non giova, dee avvisar la Priora, acciò vi ponga rimedio.

Avvertasi però, che le Donzelle entrate in Mo-

nastero

nastero possono essere di due sorte: alcune di pochi anni, oppure di qualche età, ma entrate puramente per esser ben accostumate; e queste si chiamano Educande; e queste sole staranno sotto la custodia della Vicaria: altre sono Donzelle, che vengono in prova con intenzione di vestir l'Abito dopo l'anno di provazione; e queste come sostanzialmente debbono considerarsi quasi Novizie; così dovranno stare insieme con quelle sotto la cura della Maestra delle Novizie.

X La Vicaria dunque averà la custodia delle sole Educande: le quali tratterà con carità, e con dolcezza a misura della loro età, e condizione; senza pigliarsi travaglio d'avvezzarle all' osservanza Regolare, non essendo esse in pruova, nè sa:

ne sapendosi ancora quale stato saranno per prendere.

Dovrà bensì aver tutto il pensiero d'istruirle nel timor di Dio, nelle massime Cristiane, nel buon uso e frequenza de' Sagramenti, nella Carità di Dio, e del Prossimo.

Sarà bene, che le assuefaccia a concorrere colle Religiose al Coro, ed a tutti gli Esercizj di divozione; non però a levarsi innanzi giorno, ne' a' Digiuni tutti della Religione.

Insegnerà loro, ò farà insegnare a leggere, scrivere, e lavorare secondo il loro stato.

Potrà bensì lasciarle praticare colle Religiose, avrà però sommo riguardo di non lasciar loro sapere gli interessi del Convento; ed in caso che sapessero qualche cosa, le avverta a non manifes-

tarla

sarla a quei di fuori

Dovrà per quanto le sarà possibile tenerle sotto l'occhio; dormire vicina ad esse; fare, che ricorri=no a lei e notte giorno in tutti i loro bisogni, cui procurerà provvedere prontamente; lasciando loro ogni giorno qualche ora di respiro ed onesto diver=timento, specialmente dopo la mensa.

Avrà molta custodia sì del soldo, che di tutta la roba che porteranno in Convento; non lasciando, che spendano, ricevano, o dieno cosa alcuna senza sua licenza, ne che scrivano, o ricevano Lettere, o man=dino parole senza sua saputa.

Le accompagnerà ella stessa (datone prima av=viso alla Priora) al Parlatorio; ne mai le lascierà ivi sole, senon colli più stretti Parenti, o con Persone

delle

delle quali potesse interamente fidarsi.

In somma ne avrà quella cura che si conviene ad una Madre, Maestra, e Custode di più timorata cosciensa.

Colle Novisie, e colle Giovani in Pruova non lascierà ordinariamente che pratichino, acciò non sieno loro di trastullo, e perdimento di tempo: ne' giorni però di ricreasione delle Novisie, potrà lasciarle parlare, e divertirsi con loro, di consenso però della Maestra dell' istesse Novisie.

Capo Decimonono.

Della Distribusione degli Uffizi minori, e d'ognuno d'essi in particolare

Paragrafo Primo.

Della Distribussione degli Uffizi

in gene:

in Generale.

I. Ogni anno nella Vigilia di S. Domenico si farà dalla Priora col consenso delle Discrete il compartimento degli Uffizj minori, che sono Maestra di Novizie, Sagrestana, Infermiera, Portinaja, Vestiaria, Ascoltatrice, Cassiera, Sindica, Speziale, Refettoriera, Panattiera, Prefetta al Granajo, Soprastante alla Cantina, Ortolana, Cuciniera, e Dispensiera.

II. Nel fare la predetta Distribuzione s'abbia molto riguardo alle forze, all' abilità, ed alla prudenza d'ognuna rispetto all' impiego, che le si dee commettere.

III. Non sia lecito a veruna il procurarsi più questo, che quell' impiego, o il ricusare quello, a cui sarà destinata: potrà solo modestamente e con rassegnazione

esporre

esporre le proprie difficoltà.

IV. In ogni Uffizio una sarà la principale, cui s'assegnerà un'altra, o più coadjutrici, giusta il peso, che le si dee addossare.

V. Regolarmente i detti Uffizj dureranno un anno: ma se taluna sopraggiunta fosse da impotenza, o vi si scoprisse tal difetto, che ridondar potesse in disordine, o scandalo, si leverà fuori di tempo, e vi si sostituirà qualch'altra.

VI. L'Uffizio di Dispensiera si compartirà fra la Refettoriera, e la Cuciniera, acciò l'una, e l'altra prender possa dalla Dispensa (di cui ognuna d'esse avrà una chiave) ciò che è necessario per il Refettorio e per la Cucina: tutte due dovranno avvisare a tempo la Sindica, acciò provveg-

ga del

ga del necessario; e stare attente, che ciò, che si conserva nella Dispensa, non vada a male.

VII. Le facende più giornaliere della Cucina, Refettorio, di leggere alla mensa, al lavoro, di scopare, e simili, saranno prescritte dalla Superiora ogni settimana

Paragrafo Secondo.

Della Maestra delle Novizie.

I. Quest'Uffizio dovrà darsi ad una delle più timorate, osservanti, e savie Religiose che sieno in Convento; dipendendo dalla buona coltura delle Novizie il mantenimento dell'Osservanza.

II. La Maestra delle Novizie avrà sotto la sua custodia non solo quelle che hanno già preso l'Abito per fare dopo un'anno la Professione; ma quelle

Giovani

Giovani ancora che sono in Pruova per vestirsi Religiose dopo passato l'anno.

III. Con tutte queste dovrà la Maestra portarsi egualmente, avvezzandole ad una perfetta Osservanza delle Regole, e Costituzioni: con questa sola differenza, che colle Giovani, ch'entrano in Pruova dovrà non esigere tutto in una volta, ma andarle avvezzando a poco a poco; mostrandosi facile sul principio in dispensarle da qualche rigore, come qualche mattina dal levar al Mattutino, dal Digiuno qualche giorno; e dissimulando, sin'a tanto che s'usino, qualche trasgressione in cui cadessero.

IV. Peraltro dovrà riguardarle e custodirle tutte come Figliuole; star più che potrà in loro compagnia; dormire vicino ad esse; tenerle separate dalle Professe,

permettere

permettere ch' entrino liberamente in Cella sua, quando loro occorra; accompagnarle quando può al Coro, al Refettorio, e da per tutto, e quando non possa ricordare, che vadano a due a due con modestia d'occhi e di portamento.

V. Ella sarà la loro Ascoltatrice al Parlatorio, quando sieno visitate da qualche Persona; non perdendole mai di vista, se non per qualche convenienza di lasciarle qualche poco sole colle più strette Parenti.

VI. Provvederà a tutti i loro bisogni, e specialmente in malattia.

VII. Custodirà fino a tanto che sieno Professe tutta la roba loro portata in Convento: non lascierà spendere cos' alcuna; ne scriver; ne dar ordini senza sua saputa; ne che conversino colle Religiose Professe; mol-

to meno

to meno, che parlino con persone secolari.

VIII. Interverranno le Novizie al Coro al Refettorio, e ad ogn' altro religioso esercizio coll'altre Religiose; fuorchè al Capitolo delle Colpe, che la Maestra loro farà a parte (potendo però anche la Priora fare alle Novizie qualche correzione).

IX. Faranno le Novizie a parte la Ricreazione prescritta nel Capo Duodecimo; in cui la Maestra procurerà di stare con esse, tenendole sollevate, ma senza tumulto, e con proprietà. Oltre questa darà loro ogni Mese (fuori dell'Avvento, e Quaresima) un giorno intiero di Ricreazione, da farsi separatamente dalle Professe; dispensandole dal lavoro, e procurando loro e alla mensa e fuori qualche onesta soddisfazione.

X. Andando le Novizie colle Professe al passeggio

nell'Orto

nell'Orto, stiano da una parte le Novizie, e le Profes-
se da un' altra senz' accomunarsi insieme.

XI. Ogni Domenica innanzi pranzo due Novizie, e non essendovene, due Professe le più Giovani, vadano aspergendo coll' acqua benedetta il Convento, girando attorno attorno (senza però entrare nelle stanze particolari, nè comuni) e recitando le Letanie della Beata Vergine.

XII. Quando nell' anno della Pruova scoprisse la Maestra nelle Giovani, o nell' anno del Noviziato nelle Novizie, qualche infermità, o imperfezione di costumi che meritasse di licenziarle, ella se ne intenda colla Priora; la quale dovrà convocare il Consiglio delle Discrette, per risolvere (col parere eziandio del Confessore) ciò che giudicherassi spediente.

XIII. Pri-

XIII. Prima che le Giovani entrino in Pruova; si lascieranno una settimana in libertà di praticare colle Religiose, ed andare per Convento, procurando loro un onesto sollievo: ma compita quella settimana, comincierà l'anno di Prova, e si regoleranno nel modo sopraddetto; facendole in quello vestire modeste, o di nero, o almeno di color oscuro; senza ornamenti al collo ed alle braccia d'oro, o di seta; e senz'alcuna vanità.

Paragrafo Terzo.

Della Sagrestana.

I. Sarà Uffizio della Sagrestana sonare alle ore debite i segni del Coro, come pure tenere l'ora, o mezza della Ricreazione per sonare il Silenzio, e la Dormizione.

II. Dovrà

II. Dovrà la mattina, quando vi siano Messe, stare vicino alla Sagrestia per esser pronta occorrendo; non istarà però oziosa, ma lavorando o per la Chiesa, o secondo le verrà ordinato dalla Superiora.

III. Potrà parlare secondo chè bisognerà per il suo Uffizio, ma brevemente, e senza far discorsi nè con Sacerdoti, nè con Serventi, nè con altri, senza espressa licenza della Priora, nè senza Ascoltatrice.

IV. Ella dovrà tener netta ed aggiustata la roba della Chiesa; ed in ciò, che non potesse far sola, dimanderà ajuto alla Superiora.

V. Se vien donata qualche cosa alla Chiesa, dee mostrarla alla Superiora, e poi custodirla coll'altra roba.

VI. Se venisse dato dinaro o per elemosina, o per altro titolo, dovrà subito consegnarlo alla Cassiera, acciò

scriva

scriva da chi fu dato, e perche.

VII. Sarà debito della Sagrestana d'andar a svegliare la mattina le Religiose, acciò si levino all'Offizio; e se taluna si lasciasse prender dal sonno, dovrà ritornare a chiamarla; e se scoprisse in alcuna negligenza o poltroneria, dovrà darne parte alla Superiora, acciò quella vi metta provvedimento.

VIII. Dovrà Ella pure avvisare a tempo la Superiora, acciò faccia provvedere le cose necessarie per la Sagrestia: come anche dilettarsi di coltivare in vasi, o in qualche parte dell'Orto fiori, ed erbe odorifere per ornare gli Altari; ma però senza spender in ciò molto tempo.

Paragrafo Quarto.

Della Infermiera.

1. L'Infermiera avrà tutta la carità, ed assistenza alle povere ammalate, e indisposte; colle quali non dovrà aversi risparmio, quando sia vero e reale bisogno riconosciuto per tale dal Medico, nè circa ~~circa~~ il vitto, nè circa i rimedj.

II. Dovrà Ella consolarle; tener mondi e puliti i loro letti; e togliere al possibile ogni mal odore dalle loro Stanze; nelle quali potranno ancor le altre entrare liberamente durante la malattia.

III. Occorrendo d'assisterle di giorno e di notte, parli colla Superiora; la quale dovrà destinarne delle altre, acciò si dieno il cambio tant'ove per una: così pure se non potesse Ella supplire a tutto, si faccia assegnare una o più Coadiutrici, acciò mentre una assiste alla Inferma, l'altra possa preparare e cuocere

o nella

o nella Cucina comune, o in altro luogo, se vi fosse, il cibo, e ristoro necessario.

IV. Stia Ella attenta d'avvisare a tempo il Confessore per l'amministrazione de' Sagramenti; ed osservi, che la Confessione delle Inferme si faccia a Cella aperta; stando però Ella, o altre in tale distanza di non udire parola alcuna.

V. Invigili pure, che le Sorelle (le quali visitar dovranno almeno una volta al giorno le ammalate) non si trattengano in numero nella stanza in cicalecci con disturbo dell' Inferma, e perdimento di tempo: anzi le stesse Infermiere, ed altre destinate a tener loro compagnia, procurino di stare occupate in qualche lavoro

VI. In caso di male attaccatticcio tenga a parte la

roba

roba dell' Inferma, acciò non si comunichi ad altre somigliante infezione.

Paragrafo Quinto.

Della Portinaja.

I. Niuna dee andar a rispondere alla Porta, se non la Portinaja. la quale dovrà lavorare e stare per quanto può in luogo vicino per essere pronta: e se dovesse per qualche bisogno star lontana qualche spazio di tempo dalla Porta, avvisi la Superiora, acciò intanto sostituisca un' altra, che attenda.

II. Se vien dimandata una Religiosa, prima d'avvisarla, parli colla Priora, acciò dia licenza, e determini l'Ascoltatrice; e poi le chiami tutte due acciò vadano insieme.

III. Se vien dimandata una Novizia, o Giovane

in Prova

in Pruova; avvisi solamente la Maestra di Novizie:
se un' Educanda avvisi la Maestra; acciò quelle s'intendano colla Priora, che sappia ove sono, e vanno.

IV. Se viene alcuno a portar roba, chiami la Sindica; e questa parimente s'intenda colla Priora; acciò vada, o mandi con essa altra Religiosa.

V. Tutto ciò, che dee uscire dal Convento, o entrare, passi per mano della Portinaja: la quale dovrà portare la roba venuta alla Priora; acciò Ella la dia alla Religiosa, cui va, se è cosa particolare, o la metta in Comunità, se è roba che possa servir a tutte.

Paragrafo Sesto.

Della Vestiaria.

I. Quella, che sarà destinata Vestiaria, terrà in consegna e custodia tutti i drappi, e biancherie sì

per uso

per uso della Mensa, e de Letti, che per uso delle Religiose.

II. Dovrà tenere il tutto aggiustato, e compartito ne' suoi luoghi; mantenere il tutto acconciato e netto; avvisando la Superiora per aver ajuto in lavorare e rappezzare la roba, quando non potrà da se sola (avvertendo, che sarà bene, che ognuna accomodi le robe proprie in quello che può e sa, senza lasciar questo peso alla Vestiaria).

III. Questa ogni Sabato nel dopo pranzo porterà alla Cella di ciascuna Religiosa una Camicia, Traversa, Fazzoletto, e Benda per il Capo; se però avranno bisogno di mutarsi di tutto così spesso: e la Domenica mattina anderà in persona a raccogliere le robe sporche.

IV. Per ordinario dovrà dare equalmente: tuttavia

via se qualcuna per qualche particolare incomodo o bisogno avesse necessità di qualche cosa di più, e fuori di tempo, non sia la Vestiaria difficile a somministraglielа.

V. Come fra le Religiose è desiderabile l'equalità; così sarà bene, che tutte si mutino d'Abito ad un tempo medesimo; acciò una non affetti troppo pulitezza e nettezza, ed un'altra non vada con troppa sordidezza: perciò dovrà la Vestiaria o nelle Solennità, o quando parrà alla Superiora, portare in Cella a tutte in un giorno medesimo i loro Abiti da mettere, cioè gli Abiti di sopra; perchè quanto agli Abiti di sotto come una più delle altre può esser soggetta al caldo, o al freddo; così dovranno essergli somministrati Abiti di sotto secondo il bisogno.

VI. Il provvedere di Abiti nuovi apparterrà alla

Priora

Priora; cui la Vestiaria rappresenterà il bisogno delle Sorelle: e dovrà poi Ella raccogliere gli Abiti vecchi, o per rappezzarli, o per darli a quelle che avessero Uffizj di strapazzo, o per fare Abiti di sotto, o per farli in pezzi per aggiustarne altri: in somma dovrà tener conto di tutto, e procurare, che niente vada a male.

VII. Non dovrà pigliarsi libertà nè Ella, nè altre, di dare neppure per elemosina cosa alcuna fuori di Convento senz' espressa licenza della Superiora.

Paragrafo Settimo.

Dell' Ascoltatrice.

1. Quella, che sarà dalla Superiora mandata per Ascoltatrice; dovrà osservare, ed udire, ma però in qualche distanza: e vedendo, o udendo qualche cosa che non sia conveniente, dovrà dopo avvisare

la Priora

la Priora, acciò rimedj.

II. Sopra tutto si guardi dal publicare per Convento, e dal dire ad altre ciò che sente parlare alle Religiose dalli Parenti o Confidenti che vengono a visitarle: ma osservi il dovuto secreto.

III. Ascoltatrice delle Novizie e delle Giovani in Prova sarà la loro Maestra: delle Educande loro Maestra.

IV. La Priora potrà andare a ricever visite senz' Ascoltatrice: quando va però per interessi del Convento, conduca sempre alcuna delle Discrete.

V. Le Uffiziali tutte quando vanno alla Porta, o al Parlatorio per dare qualche breve ordine appartenente al loro Uffizio, possono andare senz' Ascoltatrice ma non parlare senza la presenza almeno della

Portinaja

Portinaja.

VI. Quando una è mandata per Ascoltatrice, porti seco qualche lavoro, per non perder tempo, restandosi in ozio.

Paragrafo Ottavo.

Della Cassiera, e Sindica.

I. L'Econome del Convento esser debbono due, una col nome di Cassiera, l'altra col titolo di Sindica.

II. La Cassiera dee tener in consegna tutto il soldo del Convento nella seguente maniera; cioè

Vi dee esser una Cassa forte da mettersi in qualche stanza sicura, e ben serrata.

La Cassa dee aver tre chiavi d'opera differente. una delle quali starà in mano della Priora, un'altra della Vicaria, e la terza della Cassiera; cosicchè non possa aprirsi senza le Chiavi, e la presenza di tutte tre.

Riscossa che avrà qualche somma di soldo, dovrà la Cassiera più presto che può portarlo in Cassa; (se però non occorresse di spenderlo presto) e notarlo subito ricevuto in Libro per potere in fine del Mese legger tutto distintamente nel Consiglio delle Discrete.

III. Ella dovrà somministrare di quando in quando soldo da spendere alla Sindica; e notare su di un Libro a parte il giorno, ed il soldo che le darà, per potere in fine del Mese incontrare colla detta Sindica quanto soldo le avrà dato.

IV. La Cassiera dee solamente custodire il soldo, riscuoterlo, ed in vece della Priora fare le Ricevute; ma non dee spendere.

V. La Sindica poi dee spendere il soldo che le vien datto dalla Cassiera; ma non fare riscossioni; e riscuo-

tendo

tendo per accidente qualche cosa, consegnare subito e dar conto del soldo alla detta Cassiera.

VI. La Sindica pure dovrà tenere di volta in volta in Libretto a parte conto di quello che spende, per poter in fine del Mese dar conto distinto in Consiglio delle Discrete; notando non solo le lire, e soldi, che la roba costò, ma ancora quante braccia, quante libre, in quanto numero, che fu.

VII. Dovrà di più esser pronta questa a provedere ai bisogni delle Sorelle, e specialmente di quanto le verrà ricercato dalla Refettoriera, e Cuciniera: e procuri per quanto può d' incontrare il genio di tutte, o almeno della maggior parte, sì nel cibo, come nelle altre cose: ma non faccia però minima spesa senza saputa della Priora.

VIII. Trattandosi particolarmente di spese grosse, o

provvisioni, non si fidi di sestessa la Sindica ma ricerchi il parere ancora delle altre che fossero più pratiche: ed eseguisca puntualmente quanto le verrà ordinato dalla Superiora, e sarà stabilito nel Consiglio delle Discrete.

IX. Si ricordi la Sindica, come pure la Cassiera, di non dare neppur per elemosina, e di non fare spesa neppur d'un soldo, di proprio arbitrio; non essendo esse Padrone del dinaro, ma puramente Custodi, e Ministre.

Paragrafo Nono

Della Speziale

I. Sarà uffizio della Speziale il comporre, sapendo le medicine, che occorrer potessero alle Sorelle indisposte; o almeno di tenere ben custoditi quei medicinali che fossero in Convento.

I. Dovrebbe pure seminare, piantare, e raccogliere dall'

dall' Orto quelle cose, che occorrer potessero più co=munemente per siroppi, per far acque, e per rimedj d'altra sorta.

III. Dee somministrare tutto il bisognevole pronta=mente all' Infermiera, ed alle altre particolari, che a lei ricorressero con licenza della Superiora; la quale si ricercherà, affinchè non entrasse in alcuna o dili=catezza, o apprensione.

IV. Dee dar mano per quanto sarà possibile nella cura delle Inferme all' Infermiera, d'accordo colla quale procurerà dalle Spezierie publiche ciò, che in Convento non si avesse, e da Medici venisse ordinato.

Paragrafo Decimo.

Della Refettoriera, e Panettiera.

I. Uffizio della Refettoriera sarà preparare a tem=

po

po mattina e sera le Mense. lavare e tener mondi le posate, bicchieri, ed ogni altra, che servir dee alla Tavola: distribuire il pane, frutti, ed altre cose, che non dovessero passare per mano della Cuciniera: mutare a tempo le tovaglie, e tovagliuoli, quando siano sporchi, portandoli alla Vestiaria, che dee avere in consegna tutto, e facendosene dare altrettanti di netti: avvisare a tempo la Panattiera quando il pane sia per mancare, acciò prender possa le sue misure per farlo. Di più legga, ed osservi il Punto VI. del Paragrafo Primo di questo Capo Decimonono.

II. La Panattiera inteso il bisogno di fare il pane, dovrà il giorno avanti preparare la farina: fare la consueta separazione: fare in ora propria il

lievito

lievito: avvisare la Superiora, acciò dia ordine a quelle che debbono ajutarla in fare il pane: chiamare a tempo le Sorelle destinate ad ajutarla: e sull'atto di fare il pane intonare una parte di Rosario; acciò mentre le mani operano, ancòra la lingua preghi; specialmente se allora sia tempò di Silenzio.

III. Se per la fatica di far il pane alcuna si sentisse bisogno, ricorra alla Superiora, che le conceda una parca colezione.

Paragrafo Undecimo.

Della Prefetta al Granajo, e Soprastante alla Cantina.

I. La Prefetta al Granajo dovrà tenere in consegna, ed aver cura del Formento, ed altre Biade del Convento, acciò non vadano a male o per la

polvere

polvere o per altra causa; voltandole in tempo di caldo, e facendo tutto ciò, che può giovare a conservarle.

II. Dovrà tener conto di quante misure entrano; e di quante ne darà fuori particolarmente del Formento, o altro, che darà a macinare: ad essa toccherà ricevere, e custodire la farina macinata.

III. Occorrendo di vendere Formento, o altro, Ella assisterà a far misurare: ma il soldo, che caverà dovrà subito consegnarlo alla Cassiera, con dirle cosa, e quanto ha venduto, ed a che prezzo; non dovendo Ella vendere, nè serare alcun contratto senz'ordine del Consiglio delle Discrete, e senza comando della Superiora.

IV. Quel che s'è detto della Prefetta al Granajo nel Punto precedente; dovrà osservarsi essiandio

dalla

dalla Soprastante alla Cantina circa il vender vino.

V Questa dovrà pure custodire il Vino con ogni possibile diligenza; stando attenta che non patisca, e procurandone à tempi debiti li travasi che fossero necessarj: cavarne l'occorrente sì per la Tavola mattina e sera; dandolo alla Refettoriera, che dovrà custodire quello, che resta da una Tavola all'altra; sì per gli Operaj, ed altri bisogni, dandolo a quelle che sono negli Uffizj.

VI. Non dovrà poi Ella bere, nè dar da bere ad altre, che non avessero licenza dalla Superiora.

Paragrafo Duodecimo.

Della Ortolana.

I. Dovrà destinarsi per Ortolana una che sia più pratica, acciò semini, e pianti a tempo proprio

ciò

ciò che può far bisogno per il Convento; e che vi sia in ogni stagione erbaggi per uso delle Religiose.

II. Per quelle opere, che non potesse fare da se sola, dee intendersene colla Superiora, per aver ajuto o di altre Sorelle, o di gente secolare. Meno però che sia possibile si introducano Uomini a lavorare; e s'abbia avvertenza ancora di non valersi di Donne, senonchè timorate di Dio, e prudenti. Con queste persone del Secolo non dovrà l'Ortolana trattenersi in ciarle, specialmente cogli Uomini; ma ordinare loro in poche parole ciò che hanno a fare, senza fermarsi con loro.

III. Ella dovrà raccogliere i frutti matturi, e portarli alla Dispensa senza mangiarne, nè darne ad altre senza licenza; così pure gli erbaggi, ed altre cose stagionate, dandone parte alla Superiora, acciò

dia

dia gli ordini a chi s'aspetta; e conforme all'ordine di quella gli anderà somministrando alla Cuciniera, e Refettoriera.

Paragrafo Terzodecimo.

Della Cuciniera.

I. La Cuciniera dovrà preparare il vitto per le Sorelle con carità e nettezza.

II. Dimanderà, e riceverà dall'Ortolana gli erbaggi, e dalla Sindica le provvisioni, avvisandole a tempo di ciò che occorre: e prenderà dalla Dispensa ciò che le farà bisogno, osservando quanto s'è detto nel Punto VI. del Paragrafo Primo di questo Capo Decimonono

III. Ogni giorno anderà a ricever gli ordini dalla Priora di ciò che dovrà dare di minestra, o di altro,

senza usare parzialità con chi si sia. che se qualche cosa fosse nociva, o non piacesse ad alcuna, Ella farà volentieri la carità di prepararle qualch' altra cosa; ma il tutto colla licenza della Superiora.

IV. Se non può far sola, si farà assegnare una Compagna, con cui compartirà la fattica.

V. Sopra tutto procuri il risparmio possibile di legne, oglio, e di tutto quello, che passerà per le sue mani, usando diligente attenzione che niente vada a male: di ciò che avvanza, o può andar di male, ne avvisi la Priora, acciò lo faccia dare in elemosina dalla Portinaja, o disponga come meglio le pare.

Capo Ventesimo.

Distribuzione del tempo.

I. La mattina a ora conveniente secondo le stagioni

gioni e conforme a quanto s'è detto nel Capo Sesto ai Punti II. e III., si sonerà dalla Sagrestana il primo segno del Coro, a cui tutte si leveranno tosto dal letto; dando dal primo al secondo segno mezz'ora di tempo, affinchè tutte possano comodamente vestirsi, ed assettare la propria Cella: sonando il secondo segno tutte anderanno in Coro per recitarvi il Mattutino, o Prima, colla mezz'ora d'Orazione mentale.

II. Finita l'Orazione mentale sarà finito il Silenzio; ed anderanno tutte ai loro impieghi, o alla Stanza comune del Lavoro: ove poste che sieno in quiete, una, cui sarà dalla Superiora commesso, leggerà per mezz'ora Vite di Santi, o altro Libro spirituale; e tutte l'udiranno in Silenzio: il rimanente del tempo, durando il lavoro, potrà spendersi da ciascuna in recitare o priva:

privatamente o con altre qualche Orazione, oppur anco in discorsi indifferenti, non mai vani ed oziosi, tenendo al possibile la mente a Dio, ed esercitandosi in frequenti Jaculatorie.

III. Ne' giorni Festivi, e di Comunione lo spazio di tempo fra l'Orazione mentale, e le Ore, si spenderà in Orazioni private, in Lezioni divote, e simili Esercizj.

IV. Ad ora conveniente si sonerà il primo segno di Terza, Sesta, e Nona, avvertendo di dar sempre due segni del Coro ed almeno un quarto d'ora d'intervallo fra l'uno, e l'altro, anche a Vespero, e Compieta.

V. Nella Quaresima si dirà finita Nona, anche il Vespero avanti il Pranzo; eccettuate le Domeniche.

VI. Finita l'Offiziatura si sonerà il Pranzo: durante il quale s'udirà in silenzio la Lezione: e terminato

ch'ab=

ch' abbiano, tutte insieme faranno il Ringrassiamento; ed anderanno unite alla Ricreassione in una stanssa comune, oppur nell' Orto.

VII. Passata l'ora di Ricreasione, dalli quattor=dici di Settembre sino a Pasqua comprese anche le Domeniche di Quaresima, si sonerà il Vespero: dal giorno di Pasqua poi sino alle quattordici di Sette=mbre, finita l'ora di Ricreasione si sonerà la Dor=missione, che durerà un'ora o poco più; e sarà allora Silenssio; ed il Vespero si sonerà terminata la Dormi=ssione

VIII. Fuori della Quaresima finito il Vespero, nel=la Quaresima terminata la Ricreassione, si tornerà agli impieghi, o al lavoro coll'ordine medesimo della mat=tina sino al primo segno di Compieta.

IX. Ne' Gior=

IX. Ne' Giorni Festivi lo spazio di tempo frà il Vespero e la Compieta si lasci libero alle Religiose, cosicchè possano a loro piacimento portarsi all'Orto, o trattenersi in Cella, o altrove; avvertendo solo d'impiegarlo senza mancare alla santificazione delle Feste.

X. Recitato Mattutino, si farà nei Giorni Festivi la mezz'ora d'Orazione mentale, e nei giorni di lavoro recitarassi la terza parte di Rosario.

XI. Dopo questo nei Venerdì assegnati nel Capo Quartodecimo al Punto II. vi sarà il Capitolo delle Colpe, e poi la Colezione: negli altri giorni s'anderà immediatamente alla Cena, o Colezione; indi alla Ricreazione, quando non sia Digiuno; il tutto coll'ordine della mattina.

XII. Terminata la ricreazione prescritta nel

Capo

Capo Duodecimo al Punto I. si sonerà la Dormizione, e comincierà il Silenzio: e quando non vi è Ricreazione il Silenzio s'intenderà cominciato subito finita la Colezione.

In tempo d'Inverno però si sonerà la Dormizione a quell'ora, che sarà giudicata opportuna per l'osservanza del Punto III. del Capo Sesto, ov'è prescritto, che non abbiano d'aver più di nove ore di riposo.

XIII. Dato il segno della Dormizione si porteranno in Dormitorio: ove rivolte a qualche Imagine della Beata Vergine reciteranno tutte insieme le Litanie della stessa. nel qual tempo i Venerdì prescritti nel Capo Quintodecimo faranno la Disciplina come ivi ordinasi: indi ricevuta la benedizione della Superiora anderanno a fare l'Esame di cosciensa come al Punto I. del Capo Decimo: e poi tosto al riposo.

Capo

Capo Ventesimoprimo

De' Parlatorj.

I. La Portinaja, che dovrà essere una delle più attempate e prudenti, prima di chiamare le Religiose che sono ricercate, dovrà darne parte alla Superiora: senza la cui espressa licenza niuna dovrà andarvi al Parlatorio.

II. Dovrà pure ognuna andarvi accompagnata o da una delle Superiore, o da una delle Ascoltatrici a ciò deputate: le quali esser dovranno delle più mature, e meglio accostumate; e staranno bensì in qualche distanza, ma però in sito tale, che vedere, ed udir possano ciò, che si dice, e si fa.

III. Niuna possa spedire lettere senza prima darle aperte in mano della Superiora, nè, senza prima darle

sigillate

sigillate in mano della stessa Superiora, leggere la ri-
vute; acciò volendo le legga anch'essa: e sopra di questo
invigili assai la Portinaja, affinchè niente esca, oppur en-
tri furtivamente

IV. Non possa veruna procurarsi cosa alcuna nè per
se, nè per il Monistero da quelli di fuora senza espres-
sa licenza della Superiora: e tutto ciò, che spontanea-
mente fosse dato alle Religiose in particolare, debba
mettersi in beneficio comune; quando la Superiora non
disponesse diversamente; il che potrà fare nei casi, in
cui si tratta di cosa di poca quantità, accordandola
benignamente a quella, cui fu data, o mandata.

V. Resta sopra tutto proibito il procurare dina-
ro, o altro per li proprj Parenti, o per altri poveri
sotto qualunque pretesto.

Capo Ventesimosecondo.

Dell' obbligazione delle Costituzioni.

I. Siccome non obbliga a peccato la Regola; così non obbligano sotto peccato neanco veniale neppur le Costituzioni: mà chi però, avendo professato d'osservarle, le trasgredisse, può, e dee esser dalla Superiora corretta, e discretamente penitenziata.

II. E siccome può la Superiora dispensare nelle cose di Regola; così abbia del pari autorità di dispensare per legittima causa in qualunque Punto delle Costituzioni.

Avverta però di non dispensare mai tutte insieme le sue Religiose, ma solamente queste, o quelle, secondo il bisogno, la discressione, e la convenienza da usarsi, specialmente colle indisposte, e con quelle,

che

che fatta avessero particolare fatica.

III. Finalmente siccome può la Superiora e nei Punti di Regola, ed in quei di Costituzioni dispensare le altre; possa allo stesso modo dispensar anche sestessa.

Indice

De' Capi delle Costituzioni

Cap. I. Dell'accettar alla Religione . pag 23.

Cap. II. Dell'Abito. 26.

Cap. III. Del Letto, e Camere. 28.

Cap. IV. Modo di far la Professione. 29.

Cap. V. Degli Esercizj Spirituali. 30.

Cap. VI. Dell'Officio del Coro. 31.

Cap. VII. Dell'Orazione mentale. 32.

Cap. VIII. Della Confessione, e Comunione 32.

Cap. IX. Del Silenzio. 34.

Cap. X. Dell'Esame della Coscienza. 35.

Cap. XI. Del Cibo, e Digiuno. 35.

Cap. XII. Della Ricreazione. 37.

Cap. XIII. Della Clausura. 39.

Cap. XIV. Del Capitolo delle Colpe. . . pag. 40.

Cap. XV. Della Disciplina. 42.

Cap. XVI. Dei Suffragj per le Defunte. 42.

Cap. XVII. Dell' Elezione della Priora, e suo Uffizio. 43.

§. I. Della Vicaria, e suo Uffizio. 51.

Cap. XIX. Della Distribuzione degli Uffizj minori, e d'ognuno d'essi in particolare. 66.

§. I. Della Distribuzione degli Uffizj in generale. 63. 66.

§. II. Della Maestra delle Novizie. 69

§. III. Della Sagrestana. 72.

§. IV. Della Infermiera. 76.

§. V. Della Portinaja. 78.

§. VI. Della Vestiaria. 80.

§. VII. Della Ascoltatrice. 83.

§. VIII. Della Cassiera, e Sindica . . . pag. 45.
§. IX. Della Spesiale. 88.
§. X. Della Refettoriera, e Panattiera. 89.
§. XI. Della Prefetta al Granajo, e Sopra=
stante alla Cantina. 91.
§. XII. Della Ortolana 93.
§. XIII. Della Cuciniera. 95.
Cap. XX. Distribuzione del tempo. 96.
Cap. XXI. Dè Parlatorj. 103.
Cap. XXII. Dell' Obbligazione delle Costituzioni. 105.